

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Decreto n. 196 del 27 marzo 2003

“Regolamento di attuazione per l'espletamento dei controlli a campioni di cui all'art. 4 l.r. n. 9/83”

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO

- CHE l'art. 4 della L. R. 7.1.83 n. 9 demanda ad un regolamento la definizione delle modalità di attuazione per l'esecuzione dei controlli a campione sui progetti di nuove costruzioni, nonché di sopraelevazioni, ampliamenti e riparazioni di opere da realizzare nei comuni della regione Campania classificati sismici,

- CHE con deliberazione n. 106 del 17 gennaio 2003 la Giunta Regionale della Campania ha approvato il predetto Regolamento, demandando l'emanazione dello stesso a successivo decreto del P.G.R.;

RITENUTO potersi procedere alla emanazione del Regolamento;

VISTI

- l'art. 121 comma 4 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

- l'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

Alla stregua dell'istruttoria resa dal Settore AA.GG. della Presidenza e Collegamento con gli Assessori e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal dirigente della medesima

EMANA IL

“REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEI CONTROLLI A CAMPIONI DI CUI ALL'ART. 4 L.R. N. 9/83”

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il regolamento disciplina i controlli, previsti dall'articolo 4 della Legge Regionale 7 gennaio 1983, n. 9, con metodo a campione sulle costruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e riparazioni nei Comuni della Regione Campania classificati sismici.

Art. 2

Deposito del progetto

1. Il committente o il costruttore che esegue in proprio deposita il progetto esecutivo delle opere presso il Settore Provinciale del Genio Civile, competente per il territorio, prima dell'inizio dei lavori. Tale deposito, ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 9/83, esonera dalle autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 18 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64, ed a richiesta dell'interessato. È valide ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086.

2. Il deposito avviene tramite compilazione e sottoscrizione di apposito modulo, unico per tutti i Settori Provinciali del Genio Civile, il cui fac-simile è allegato al presente regolamento (Allegato 1).

3. Il progetto depositato riguarda l'intero organismo strutturale e contiene, secondo quanto specificato nell'Allegato 2:

a) la relazione geologica;

- b) la relazione tecnica generale;
- c) la relazione di calcolo;
- d) la relazione geotecnica;
- e) gli elaborati grafici del progetto;

Art. 3

Attività di controllo

1. La Regione Campania attua controlli con metodi a campione; in fase transitoria, nell'attesa che vengano organizzate le proprie strutture operative, opera mediante il supporto del Dipartimento di Analisi e Progettazione Strutturale dell'Università di Napoli Federico II, sulla base di apposita convenzione.

2. Fermo restando che, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 9/83, la responsabilità della perfetta rispondenza delle strutture in esame alla normativa antisismica e della loro corretta esecuzione, è unicamente a carico del progettista, geologo, direttore dei lavori, collaudatore in corso d'opera, costruttore, nei limiti delle rispettive competenze, i controlli, sono mirati a verificare il rispetto della normativa antisismica sia in fase di progettazione che in fase di realizzazione.

3. Il committente o il costruttore che esegue in proprio il cui progetto è stato sorteggiato per il controllo, ai sensi dell'articolo 6, comunica, mediante raccomandata A/R e fax al Settore Provinciale del Genio Civile competente l'inizio dei lavori.

4. A tal fine, si intende per inizio dei lavori l'effettivo inizio della realizzazione delle strutture o parte di esse, ad esclusione dei lavori preliminari, quali la predisposizione dell'area o gli scavi di fondazione.

5. La comunicazione dell'inizio dei lavori è inoltrata non oltre 15 giorni dall'effettivo inizio degli stessi.

6. Nel caso la comunicazione di inizio lavori non venga trasmessa entro 15 giorni dall'effettivo inizio o dall'avvenuta ricezione dell'avviso di sorteggio il Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile applica la sanzione prevista dall'articolo 20 della Legge 64/74, emettendo ordinanza motivata.

Art. 4

Controlli sulla progettazione

1. Il controllo dei progetti sorteggiati con le modalità di cui all'articolo 6, è volto a verificare la completezza degli elaborati tecnici di cui alle lettere a), b), c), d), e) prodotti dai progettisti e dal geologo, al fine di esercitare un'azione di prevenzione su eventuali insufficienze.

2. Gli elaborati sono, altresì, esaminati, nel rispetto delle scelte progettuali adottate dal progettista delle strutture, limitatamente alla correttezza delle impostazioni delle calcolazioni in relazione alla normativa antisismica, controllando in particolare:

a) che la relazione geologica e la relazione geotecnica siano esaustive in relazione al progetto esaminato e che vi sia corrispondenza, tra le risultanze e le conclusioni con le ipotesi progettuali assunte a base della progettazione stessa;

b) che vi sia la corretta applicazione delle norme tecniche antisismiche nell'impostazione delle ipotesi progettuali delle strutture;

c) che vi sia rispondenza tra il progetto strutturale e quello architettonico.

3. Il progettista può presentare una relazione generale di sintesi del calcolo strutturale, contenente: la descrizione della progettazione architettonica e di quella strutturale, l'indicazione delle normative di riferimento poste a base della progettazione strutturale; l'indicazione dei carichi di progetto, degli schemi di calcolo, assunti per i vari elementi strutturali con l'indicazione delle metodologie di calcolo e delle modellazioni strutturali; l'indicazione dei dati finali risultanti dai calcoli e dell'eventuale programma informatico utilizzato; le informazioni circa l'interazione dell'opera con il terreno e le verifiche geotecniche; l'elenco degli elaborati. Tale relazione è esaminata preliminarmente.

4. In attesa che vengano organizzate le strutture operative regionali, responsabile del controllo della progettazione è il Dipartimento di Analisi e Progettazione Strutturale dell'Università di Napoli Federico II, con la partecipazione del personale tecnico dei Settori Provinciali del Genio Civile.

5. I competenti uffici dei Settori Provinciali del Genio Civile, in sede di acquisizione al protocollo degli atti, verificano l'esistenza degli atti depositati.

Art. 5

Controlli sulla realizzazione

1. Ferma restando la diretta responsabilità del costruttore, del direttore dei lavori e del collaudatore in corso d'opera, il controllo sulla realizzazione dei progetti sorteggiati con le modalità di cui all'articolo 6, è volto a verificare la rispondenza dei lavori eseguiti ai disegni di progetto.

2. Verificata preliminarmente la regolarità del progetto depositato, secondo quanto, indicato all'articolo 4, a seguito della comunicazione di inizio dei lavori, di cui all'articolo 3, i tecnici del Settore Provinciale del Genio Civile eseguono i sopralluoghi necessari a riscontrare, per i lavori in corso d'opera e non ancora collaudati, il sostanziale rispetto, nell'esecuzione dei disegni di progetto, delle prescrizioni in esso contenute e la predisposizione degli atti in conformità alla normativa tecnica vigente.

3. Durante l'avanzamento dei lavori relativi ai progetti sorteggiati, sono effettuati almeno due sopralluoghi in corso d'opera.

4. Il primo sopralluogo in cantiere è comunicato tempestivamente, e con qualsiasi mezzo con almeno 7 giorni di preavviso, al committente o al costruttore che esegue in proprio che avvisa il Direttore dei lavori, la ditta costruttrice ed il collaudatore in corso d'opera. I sopralluoghi sono effettuati da almeno due tecnici del Settore Provinciale del Genio Civile, di cui uno è ingegnere o architetto,

5. In caso di assenza del Direttore dei lavori e del collaudatore in corso d'opera si procede al sopralluogo ed alla stesura del verbale, sottoscritto dai presenti, e i successivi sopralluoghi in cantiere sono eseguiti dai tecnici regionali, con i compiti di cui all'articolo 29 della legge n. 64/74, senza preavviso e con la presenza eventuale dei Vigili Urbani.

6. In caso di gravi difformità riscontrate, il verbale redatto dai tecnici regionali è trasmesso al Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile, che lo inoltra alla competente Autorità giudiziaria.

7. I sopralluoghi in cantiere sono verbalizzati secondo lo schema riportato nell'Allegato 3; il verbale contiene, oltre ai dati identificativi della struttura le seguenti informazioni:

- a) descrizione dello stato di avanzamento delle strutture eseguite, anche con riferimento ad eventuali difformità riscontrate visivamente, e compatibilità con l'inizio dei lavori comunicato;
- b) verifica a discrezione della geometria delle strutture;
- c) verifica dei dettagli costruttivi ritenuti significativi;
- d) verifica degli atti relativi ai controlli sui materiali ed alle prove di carico effettuate;
- e) verifica della documentazione di cantiere prevista dalla normativa.

Art. 6

Modalità di campionamento

1. I controlli sulla progettazione, di cui all'articolo 4, riguardano:

a) le costruzioni di rilevante interesse pubblico, in quanto di vitale importanza strategica per la protezione civile in caso di terremoti, per le quali la vigente normativa prevede l'assunzione del coefficiente di protezione sismica pari a 1.4, nonché le costruzioni che presentano, in caso di sisma, particolare rischio per le loro caratteristiche d'uso e per le quali la vigente normativa prevede un coefficiente di protezione sismica pari a 1.2.

b) il 3% degli altri progetti depositati.

2. I controlli sulla realizzazione, di cui all'articolo 4, riguardano:

a) le costruzioni di rilevante interesse pubblico, in quanto di vitale importanza strategica per la protezione civile in caso di terremoti, per le quali la vigente normativa prevede l'assunzione del coefficiente di protezione sismica pari a 1.4, nonché le costruzioni che presentano, in caso di sisma, particolare rischio per le loro caratteristiche d'uso e per le quali la vigente normativa prevede un coefficiente di protezione sismica pari a 1.2.

b) 1/3 dei progetti sorteggiati per i controlli sulla progettazione corrispondenti al 2% degli altri progetti depositati.

3. Ai fini del presente regolamento sono opere di rilevante interesse pubblico le seguenti sedi delle Prefetture, sedi comunali nonché uffici e servizi tecnici dei comuni ed altri enti elettivi, caserme dei Vigili del Fuoco e caserme delle Forze dell'Ordine, ospedali, case di cura e altri presidi sanitari, impianti essenziali per l'esercizio delle telecomunicazioni, edifici in cui trovano allocazione impianti essenziali per il funzionamento delle reti dei servizi tecnologici di interesse urbano per il rifornimento energetico o idrico, eventuali altri edifici specificati nei piani di protezione civile.

4. Ai fini del presente Regolamento sono opere a particolare rischio per le loro caratteristiche d'uso le seguenti: scuole ed università, luoghi di culto, stazioni ferroviarie e tranviarie, auto stazioni, aerostazioni, stazioni per la navigazione marittime, locali di spettacolo, di intrattenimento, di riunione, edifici prevalentemente destinati ad esposizione o vendita all'ingrosso o dettaglio, costruzioni turistiche destinate alla ricettività ed alla ristorazione, impianti per spettacoli sportivi, dighe e sbarramenti di vario tipo, ponti stradali o ferroviari, grandi serbatoi di stoccaggio.

5. Il sorteggio dei campioni per i controlli sulla progettazione avviene, a cura del Settore Provinciale del Genio Civile, nella sua sede, in seduta pubblica, il terzo giorno lavorativo del mese. Il sorteggio riguarda il 3% dei progetti depositati nel mese precedente, il numero di progetti si intende approssimato in eccesso con un minimo di uno. Le estrazioni sono effettuate automaticamente mediante un programma di calcolo per la generazione di numeri casuali o, se non disponibile, mediante estrazione manuale. Le operazioni relative al sorteggio sono verbalizzate individuando il Presidente della seduta ed un Segretario. Le sedute per l'estrazione dei campioni sono rese note agli Ordini e Collegi Professionali interessati, i quali possono presenziare attraverso propri rappresentanti che firmano il verbale della seduta.

6. I titolari dei progetti depositati ed estratti sono immediatamente informati dell'avvenuto sorteggio, mediante raccomandata A/R, fax o posta elettronica, da inviare agli indirizzi indicati al momento del deposito. Contestualmente a tale notifica, i Settori Provinciali del Genio Civile trasmettono al Dipartimento di Analisi e Progettazione Strutturale: dell'Università di Napoli Federico II i relativi atti progettuali.

7. Nei successivi trenta giorni il Settore Provinciale del Genio Civile, acquisito il giudizio sull'esito del controllo dal Dipartimento di Analisi e Progettazione Strutturale dell'Università di Napoli Federico II, comunica all'interessato, committente o costruttore che esegue in proprio l'esito, secondo quanto indicato all'articolo 7.

8. Entro il terzo giorno lavorativo di ogni mese si effettuano anche i sorteggi dei progetti da sottoporre ai controlli sulla realizzazione, sempre a cura del Settore Provinciale del Genio Civile nella sua sede e con le modalità di cui al comma 5; il sorteggio riguarda i 2/3, arrotondati in eccesso, dei progetti già sorteggiati per il controllo sulla progettazione.

9. I progetti sorteggiati sono registrati, oltre che sul registro ordinario e cronologico dei depositi, anche su un ulteriore registro cronologico e numerati progressivamente. Il registro è del tipo "Registro di protocollo", a doppia faccia, nel quale i progetti depositati sono registrati annotando nella pagina di sinistra la registrazione in modo cronologico, partendo dal n. 1 (Data di Deposito, N. Deposito, Ditta Committente, Comune, etc.) e nella pagina di destra la data dell'estrazione, la data di comunicazione ai soggetti interessati (ditta committente, costruttore, Direttore dei lavori, collaudatore), la data di trasmissione dei progetti al Dipartimento di Analisi e Progettazione Strutturate, l'esito del controllo della progettazione, trasmesso ufficialmente dal responsabile della convenzione con il Dipartimento di Analisi e Progettazione Strutturale, la data dei sopralluoghi effettuati dai funzionari incaricati in fase di esecuzione dei lavori se il progetto è stato sorteggiato anche ai fini della realizzazione, eventuali integrazioni e modifiche agli atti progettuali intervenuti durante l'esame della progettazione e/o della realizzazione, l'esito dell'eventuale controllo della realizzazione.

Art. 7

Esito dei controlli

1. Il controllo sulla progettazione può concludersi con i seguenti esiti:

a) Esito positivo del controllo.

b) Esito positivo, con prescrizioni, che saranno verificate dal direttore dei lavori e dal collaudatore statico, nonché dal tecnico del Genio Civile in sede di sopralluogo, di cui all'articolo 3.

c) Richiesta di integrazioni progettuali con assegnazione di un termine congruo e, alla scadenza del termine assegnato, nuovo controllo del progetto comprensivo delle integrazioni progettuali depositate.

d) Esito negativo del controllo.

2. In caso di esito negativo, o in caso in cui gli interessati non provvedano nel termine assegnato alle integrazioni progettuali, si procede, previo accertamento dell'eventuale inizio dei lavori, ai successivi adempimenti di competenza previsti dagli articoli 21 e 22 della Legge n. 64/74.

3. Nell'ambito del controllo sulla realizzazione, al termine di ogni sopralluogo in cantiere, possono manifestarsi le seguenti eventualità:

a) Assenza di riscontro di variazioni esecutive;

b) Riscontro di variazioni esecutive giudicate "migliorative" o "lievi" dal Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile, o suo delegato, sulla base del verbale di sopralluogo. Le variazioni sono esplicitamente segnalate al collaudatore in corso d'opera che ne tiene conto ai fini dell'esito del collaudo finale. In caso di incompatibilità rilevata dal collaudatore in corso d'opera, lo stesso adotta i provvedimenti previsti, di cui al comma 1 dell'articolo 6 della Legge Regionale n. 9/83.

c) Riscontro di variazioni esecutive giudicate "gravi" dal Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile, o suo delegato, sulla base del verbale di visita. In tal caso si procede ai successivi adempimenti di competenza previsti dagli articoli 21 e 22 della Legge n. 64/74.

Art. 8

Disposizioni generali

1. Le varianti in corso d'opera seguono le stesse procedure dei progetti originari. Se comportano una modifica del coefficiente di protezione sismica, tale da portare lo stesso ad un valore superiore ad 1 le varianti sono sottoposte a controllo.

2. Sono sottoposti a controllo della progettazione, i progetti depositati afferenti le sanatorie edilizie se non è ancora intervenuto il collaudo statico delle stesse.

3. Le pratiche di sanatoria edilizia sono integrate con una relazione aggiuntiva sui materiali effettivamente impiegati e non sono sottoposte al controllo a campione sulla realizzazione.

4. Il Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile può avocare a sé l'intera procedura di controllo, provvedendo sia alla verifica sulla progettazione che a quella sulla realizzazione, motivando l'iniziativa e comunicandola, con almeno 30 giorni di anticipo, al competente Settore Regionale.

5. Nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico, il responsabile del procedimento o il committente possono richiedere, prima di procedere all'appalto o all'affidamento dei lavori, all'Ufficio del Genio Civile competente, il controllo sulla progettazione esecutiva, acquisendone il parere, in ordine ai contenuti del comma 2 dell'articolo 3.

6. Il parere di cui al comma 5 è esaustivo del controllo previsto dal presente regolamento, nel caso in cui il progetto esecutivo, depositato successivamente all'appalto e/o all'affidamento, sia conforme a quello in precedenza esaminato, giusta apposita dichiarazione del responsabile del procedimento o del committente, sulla conformità, del progetto depositato a quello oggetto del parere.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Sono soggette a controllo a campione tutte le opere depositate e/o denunciate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento. La funzione del Dipartimento di Analisi e Progettazione Strutturale dell'Università di Napoli Federico II è svolta fino alla piena funzionalità dei Settori Provinciali del Genio Civile che rilevano in seguito l'intera funzione di controllo.

2. Durante la fase transitoria sono organizzati corsi di formazione per i tecnici dei Servizi Provinciali del Genio Civile,

3. Il Dirigente di ciascuno dei Settori Provinciali del Genio Civile, ogni tre mesi trasmette al Settore controlli a campione una relazione sulle attività svolte, con l'indicazione statistica delle pratiche esaminate e delle varie problematiche emerse.

4. E' istituita la Consulta degli Ordini e Collegi professionali, composta da un rappresentante di ogni Ordine o Collegio professionale delle province della Campania.

5. La Consulta si riunisce periodicamente ed è presieduta dal Coordinatore dell'A.G.C. LL.PP. o dal Dirigente del Settore controlli a campione.

6. La Consulta ha il compito di fornire consulenza ed assistenza, se richiesta, agli uffici regionali in materia di attuazione della L.R. n. 9/83 e formula indirizzi utili per lo svolgimento organico e qualificato delle attività di controllo, sulla base anche dell'esame e discussione delle relazioni trimestrali trasmesse dai vari uffici del Genio Civile.

7. Alla Consulta possono essere sottoposte eventuali controversie insorte nel corso dei controlli, fra le varie figure professionali e gli uffici preposti al controllo.

8. Il parere della Consulta non è vincolante ai fini dell'adozione dei provvedimenti definitivi di competenza dei dirigenti del Settore del Genio Civile.

9. Il presente regolamento non si applica agli interventi di somma urgenza eseguiti dagli enti pubblici, nonché a quelli eseguiti in gestione diretta da parte dei Settori del Genio Civile, che, per le opere di particolare rilevanza, possono richiedere l'esame della progettazione al dipartimento di Analisi e Progettazione Strutturale dell'Università di Napoli.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Burc della Regione Campania.

27 marzo 2003

Bassolino